

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL PERSONALE
GIA' DIPENDENTE DA IMPRESE DI ASSICURAZIONI
POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

RENDICONTO DELL'ANNO 2003

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2003 del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa si riassume in:

- 5.991 migliaia di euro di ENTRATE;
- 4.622 migliaia di euro di USCITE;
- 1.369 migliaia di euro di AVANZO ECONOMICO;
- 8.413 migliaia di euro di AVANZO PATRIMONIALE.

Per favorire l'analisi delle principali poste di bilancio viene riportato, nella pagina seguente, un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- alle entrate e alle uscite accertate per il 2003, raffrontate con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine dell'anno 2003.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2002	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003
		1^nota di variazione	AGGIORNATO	
		(in migliaia di euro)		
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO				
Avanzo.....	4.778	7.044	7.044	7.044
ENTRATE:				
Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti	6.465	4.462	6.325	5.790
Redditi e proventi patrimoniali.....	177	4	243	200
Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad uffici	1	1	1	1
TOTALE DELLE ENTRATE.....	6.643	4.467	6.569	5.991
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	4.165	3.240	2.574	2.320
Trasferimenti passivi	15	1.074	2.203	2.092
Spese di amministrazione	190	179	194	194
Oneri tributari.....	7	6	13	16
TOTALE DELLE USCITE.....	4.377	4.499	4.984	4.622
RISULTATO DELL'ESERCIZIO				
Avanzo (+) Disavanzo (-)	2.266	-32	1585	1.369
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO				
Avanzo.....	7.044	705	8.629	8.413

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI –

Sono stati accertati in 5.790 mgl. ed attengono al contributo dello 0,50 per cento, a totale carico delle imprese di assicurazione per i primi tre anni, destinato al finanziamento delle prestazioni previste dagli articoli 6 e 7 del Decreto 28 settembre 2000, n. 351.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Determinati in 200 mgl. rappresentano la redditività delle disponibilità del Fondo utilizzate dall'Inps quasi esclusivamente in anticipazioni alle gestioni deficitarie, remunerate al tasso del 2,93 per cento stabilito dal Vice Commissario con deliberazione n. 1827 del 30 giugno 2004.

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI – Ammontano complessivamente a 2.320 mgl. con una diminuzione di 1.845 mgl. rispetto al consuntivo 2002. Si riferiscono alle prestazioni, a favore di coloro che hanno risolto volontariamente il rapporto di lavoro, di cui all'articolo 7, comma 1 lettera a) e b) e al contributo netto per spese di alloggio ex comma 5 articolo 7 del Decreto n° 351/2000. L'importo si suddivide come segue:

- lettera a) 567 mgl.: somme aggiuntive al trattamento di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;

- lettera b) 1.740 mgl.: somme aggiuntive al trattamento di fine rapporto, pari al 65% dell'ultima retribuzione per il numero di anni mancanti alla pensione.

- comma 5) 13 mgl.: contributo netto per spese di alloggio ai lavoratori dipendenti dalle imprese indicate al comma 1 che non abbiano optato per l'utilizzo delle prestazioni di cui al medesimo comma 1, lettera a) e b) e che, nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengano assunti presso un'impresa di assicurazione in una città diversa da quella in cui veniva in precedenza svolta la prestazione.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Determinate in 194 mgl. rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto, attribuite alla Gestione in base ai criteri fissati dall'art. 31 del Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

Nel prospetto che segue sono esposti, per grandi aggregati, le varie componenti delle spese di amministrazione.

A G G R E G A T I	2 0 0 2	2 0 0 3
	(in migliaia di euro)	
SPESE PER IL PERSONALE (dirette e indirette).....	135	145
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.....	6	4
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO, PULIZIA, VIGILANZA, MANUT/NE E ADATTAMENTO STABILI	12	10
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI..... (comprese quote ammortamento)	5	8
ALTRE SPESE.....	38	45
T O T A L E.....	196	212
Meno RECUPERI.....	-5	-10
Meno RESIDUI INSUSSISTENTI.....	-1	-8
T O T A L E N E T T O.....	190	194

TRASFERIMENTI PASSIVI – Quantificati in 2.092 mgl. si riferiscono per 2.079 mgl. a somme da trasferire al FPLD per contribuzione correlata. Completano la voce le contribuzioni da devolvere agli Istituti di patronato, in applicazione della legge 30 marzo 2001 n° 52 e all'Istituto italiano di medicina sociale ai sensi degli art. 5 e 12 della legge 10 febbraio 1961, n° 66.

^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^

RISULTATO D'ESERCIZIO – Il movimento economico dell'anno evidenzia entrate per 5.991 mgl. ed uscite per 4.622 mgl. con un conseguente avanzo economico di 1.369 mgl.

Nel prospetto che segue sono evidenziate le componenti patrimoniali all'inizio ed alla fine dell'anno.

	<i>Situazione patrimoniale</i>		<i>Variazioni</i>
	<i>1° gennaio</i>	<i>31 dicembre</i>	
<u>ATTIVITA'</u>	(migliaia di euro)		
-Credito in c/c verso l'Inps	6.314	7.581	1267
-Quota partecipazione investimenti patrimoniali unitari	15	42	27
-Quota partecipazione all'acquisizione immobili strumentali.	12	12	-
-Ratei attivi	717	791	7
TOTALE ATTIVITA'	7.058	8.426	1.368
<u>PASSIVITA'</u>			
-Residui passivi	14	13	-1
TOTALE PASSIVITA'	14	13	-1
<u>PATRIMONIO NETTO</u>			
<i>Avanzo</i>	7.044	8.413	1.369

Circa le principali voci dello stato patrimoniale si segnala quanto segue.

CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS – Risulta pari a 7.581 mgl. e rappresenta le disponibilità finanziarie della Gestione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI - L'importo di 42 mgl. riguarda la quota di partecipazione del Fondo agli investimenti patrimoniali dell'Istituto, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 35 del vigente Regolamento di contabilità.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI - L'importo di 12 mgl. rappresenta la quota parte del valore degli immobili strumentali evidenziato nel bilancio dell'Istituto ed attribuita al Fondo ai sensi dell'art. 38 del citato Regolamento di contabilità.

RATEI ATTIVI – Iscritti per 791 mgl. attengono a contributi di pertinenza dell'esercizio con scadenza nel mese di gennaio dell'anno successivo.

RESIDUI PASSIVI – Figurano per 13 mgl. ed attengono al debito verso gli Istituti di patronato.

AVANZO PATRIMONIALE – A fine esercizio ammonta a 8.413 mgl., con un incremento di 1.369 mgl. rispetto all'anno precedente.

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA
C CONTABILITA' E BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

RENDICONTO

**FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL PERSONALE GIA' DIPENDENTE DA IMPRESE
ASSICURATIVE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003**

importi in unità di euro

ATTIVITA'	CONSISTENZA	CONSISTENZA	VARIAZIONI
	AL 1° GENNAIO	AL 31 DICEMBRE	
1 CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS.....	6.314.004	7.580.562	1.266.558
2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI.....	15.846	42.389	26.543
3 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	12.036	11.943	-93
4 RATEI ATTIVI.....	716.655	791.223	74.568
TOTALE DELLE ATTIVITA'	7.058.541	8.426.117	1.367.576

PASSIVITA'		CONSISTENZA AL 1° GENNAIO	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	VARIAZIONI
1	RESIDUI PASSIVI	14.299	12.916	-1.383
	Debiti per contribuzioni:			
	- verso istituti di patronato.....	14.299	12.916	-1.383
	TOTALE DELLE PASSIVITA'	14.299	12.916	-1.383
2	AVANZO PATRIMONIALE.....	7.044.242	8.413.201	1.366.193
	TOTALE A PAREGGIO	7.058.541	8.426.117	1.367.576

I SINDACI
GIULIANO CAZZOLA
GIOVANNI COSSIGA - LUDOVICO ANSELMI
DANIELA CARLA' - CARLO CONTE
MICHELE PISANELLO - TEODOSIO ZEULI

IL VICE COMMISSARIO
Giancarlo Filocamo

**FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL PERSONALE GIA' DIPENDENTE DA IMPRESE
ASSICURATIVE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
ENTRATE E USCITE DELL'ESERCIZIO 2003**

importi in unità di euro

ENTRATE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO
	1 ^a nota di variazione	aggiornato	2003
1 CONTRIBUTI:			
- contributo ordinario a carico dei datori di lavoro - (0,50%) (allegato n.1).....	4.445.006	6.327.010	5.715.158
componenti finanziarie di parte corrente.....	4.445.006	6.327.010	5.715.158
3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI.....	4.128	243.556	200.150
4 CANONE D'USO NETTO IMMOBILI STRUMENTALI.....	637	646	639
5 ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI -per contributi ordinari.....	637.481	714.735	791.223
componenti economiche.....	642.246	958.937	992.012
TOTALE DELLE ENTRATE.....	5.087.252	7.285.947	6.707.170
6 DISAVANZO DELL'ESERCIZIO.....	32.383	0	0
TOTALE A PAREGGIO.....	5.119.635	7.285.947	6.707.170

USCITE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO
	1 ^a nota di variazione	aggiornato	2003
1 PRESTAZIONI	3.240.000	2.573.868	2.319.622
-somme aggiuntive al TFR - decreto n.351/2000:			
-art.7, comma 1, lett.a).....	1.550.000	555.519	567.015
-art.7, comma 1, lett.b).....	1.540.000	1.956.373	1.740.198
-art.7, comma 5,).....	0	61.976	12.408
- interventi formativi art. 7, c. 4 decreto n. 351/2000.....	150.000	0	0
2 TRASFERIMENTI PASSIVI	10.108	14.393	13.002
-Istituti di patronato ed assistenza sociale.....	10.046	14.299	12.916
-Istituto italiano di medicina sociale.....	62	94	86
componenti finanziarie di parte corrente.....	3.250.108	2.588.261	2.332.624
3 SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	178.817	193.876	194.266
4 TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS			
- al FPLD, per contribuzione figurativa.....	1.064.000	2.188.553	2.078.977
5 ONERI TRIBUTARI.....	6.592	13.390	15.689
6 STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI			
-per contributi ordinari.....	620.118	716.655	716.655
componenti economiche.....	1.869.527	3.112.474	3.005.587
TOTALE DELLE USCITE.....	5.119.635	5.700.735	5.338.211
7 AVANZO DELL'ESERCIZIO.....	0	1.585.212	1.368.959
TOTALE A PAREGGIO.....	5.119.635	7.285.947	6.707.170

ALLEGATI

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	Preventivo 2003		Consuntivo 2003			
	1ª nota variazione (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	accertati (3)	meno: rateo al 31.12.2002 (4)	più: rateo al 31.12.2003 (5)	TOTALE (dato economico) (6=3-4+5)
Contributo ordinario.....	4.462.369,00	6.325.090,00	5.715.157,61	716.655,45	791.222,91	5.789.725,07
TOTALE	4.462.369,00	6.325.090,00	5.715.157,61	716.655,45	791.222,91	5.789.725,07

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Nell'esercizio 2003, il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa non è stato influenzato da nuovi provvedimenti legislativi.

Il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n°351 del 28 settembre 2000, ha approvato il Regolamento relativo all'istituzione presso l'I.N.P.S. del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, avente lo scopo di attuare interventi, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'art. 2, comma 28, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662.

I destinatari degli interventi sono lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazione nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Il Fondo è gestito da un Comitato Amministratore, costituito con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale in data 21 aprile 2001, composto da cinque esperti designati dall'Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (A.N.I.A.), cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore assicurativo e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 24 settembre 1996 e da due rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Alle riunioni del Comitato partecipano il Collegio sindacale dell'I.N.P.S. nonché, con voto consultivo, il Direttore Generale o un suo delegato.

Il Fondo scade trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del decreto ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 12 del Regolamento.

La Legge 11 maggio 1999, n° 140 all'art. 4, comma 2 prevedeva che venissero dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello Stato, l'esodo dei lavoratori dipendenti provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. Con l'accordo del 26 luglio 1999, firmato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (A.N.I.A.) e dalle organizzazioni sindacali del settore assicurativo (FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, UIL.C.A./UIL e SNFIA) si è convenuto di istituire presso l'I.N.P.S. il Fondo in argomento.

In base al Regolamento di istituzione del Fondo esso ha lo scopo di attuare interventi per il sostegno del reddito a favore del personale dipendente, non dirigente, proveniente da imprese che vengano poste in liquidazione coatta amministrativa anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento, che abbiano maturato il diritto al ricollocamento previsto dall'art. 11 della Legge n. 39/1977 e risultino ancora alle dipendenze delle liquidazioni alla data di entrata in vigore del Regolamento.

Sono esclusi dagli interventi i lavoratori:

- assunti con rapporto a tempo determinato;
- assunti nei dodici mesi antecedenti alla data del provvedimento di liquidazione;
- in possesso dei requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il Fondo è alimentato da una contribuzione mensile dovuta, a norma dell'art. 10 del Regolamento, dalle imprese di assicurazione operanti in Italia comunque denominate, indipendentemente dal ramo assicurativo esercitato, regolarmente costituite ed autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi della vigente normativa.

Il contributo di finanziamento è pari allo 0,50 per cento calcolato sulle retribuzioni imponibili del personale amministrativo, come indicato nella Disciplina Speciale, Parte Prima del CCNL 18 dicembre 1999, come convenuto con accordo del 26 luglio 2001, firmato dall'Associazione nazionale imprese assicuratrici e dalle organizzazioni sindacali del settore assicurativo già citate in precedenza.

Relativamente al personale, indicato nella Disciplina Speciale, Parte Terza del citato CCNL, il contributo è calcolato sulle retribuzioni imponibili del personale di cui all'art. 163, sezione prima, ivi compresa la nota a verbale, del predetto CCNL e non va calcolato sulle retribuzioni imponibili del personale di cui al medesimo art. 163, sezione seconda.

Il contributo non trova applicazione nei confronti del personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione; stante la natura solidaristica del Fondo, il contributo è dovuto anche per i lavoratori esclusi dagli interventi del Fondo.

Per i primi tre anni il contributo è a carico delle imprese di assicurazione, mentre per i periodi successivi rimane a carico delle imprese per il 75% e a carico dei lavoratori per il restante 25%.

Gli articoli 6 e 7 del Regolamento hanno disciplinato le prestazioni a favore dei lavoratori.

In particolare l'art. 6 dispone, tra l'altro, per i lavoratori destinatari degli interventi provenienti da imprese che siano poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza del Fondo e che risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, che il Fondo provvede:

a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;

b) qualora si tratti di lavoratori che si trovino nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi tra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di cinque anni, in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 60 % dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua, quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.

Nei casi previsti al punto b) il Fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al F.P.L.D. dei contributi commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi, tempo per tempo esistenti, per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia.

Il Fondo provvede a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari.

L'art. 7 prevede l'erogazione da parte del Fondo di prestazioni a favore dei dipendenti da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore dello stesso decreto, in alternativa a quanto disposto dall'art. 11 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 1977, n. 39, qualora i lavoratori risolvano volontariamente il rapporto di lavoro.

Al riguardo si evidenzia che il comma 1, lettera a) del citato art. 7 dispone che il Fondo provvede all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre

annualità dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore. Il successivo punto b) del medesimo comma prevede, per i lavoratori nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi fra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'A.G.O., o in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di sette anni, in luogo del trattamento di cui al comma a) l'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 65% dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO
DEL PERSONALE GIA'DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, INSERITO NEL RUOLO
PROVVISORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DELLE
FINANZE, DISTACCATO E POI TRASFERITO ALL'ETI S.P.A. O
AD ALTRA SOCIETA' DA ESSA DERIVANTE

RENDICONTO DELL'ANNO 2003

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Decreto interministeriale n° 88 del 18 febbraio 2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha adottato il regolamento concernente il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato trasferito all'E.T.I. S.p.a.", istituito presso l' I.N.P.S., in conformità alle disposizioni dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, emanate al fine di perseguire politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione e per fronteggiare situazioni di crisi delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 9 dell'agosto 2002 è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo, che si è insediato presso l'Istituto il 21 novembre 2002.

Gli interventi a carico del Fondo, finanziati da un contributo "ordinario" ed uno "straordinario", sono concessi previa costituzione di specifiche riserve ed entro i limiti delle risorse già acquisite, nel rispetto dell'equilibrio finanziario.

Per ulteriori informazioni sulle prestazioni a carico del Fondo e sul loro finanziamento si rimanda all'appendice legislativa in calce.

Il bilancio consuntivo per l'anno 2003 del Fondo in esame si riassume in :

- 22.892 migliaia di euro di ENTRATE
- 22.596 migliaia di euro di USCITE
- 296 migliaia di euro di AVANZO ECONOMICO

Per favorire l'analisi delle principali poste di bilancio, nella pagina che segue viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi alle entrate e alle uscite accertate per il 2003, raffrontate con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

(in migliaia di Euro)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003
	1^nota di variazione	Aggiornato	
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO			
-AVANZO	0	0	0
ENTRATE			
Contributo ordinario.....	307	300	379
Contributo straordinario.....	26.125	28.073	22.337
Quote di partecipazione degli iscritti.....	0	0	94
Poste correttive e compensative delle uscite	0	0	57
Redditi e proventi patrimoniali.....	0	0	24
Canone d 'uso.....	0	1	1
TOTALE DELLE ENTRATE.....	26.432	28.374	22.892
USCITE			
Spese per prestazioni istituzionali.....	20.130	21.639	16.717
Trasferimenti passivi	5.995	6.435	5.622
Spese di amministrazione	264	246	256
Oneri tributari.....	0	1	1
TOTALE DELLE USCITE.....	26.389	28.321	22.596
RISULTATO DELL'ESERCIZIO:			
Avanzo economico	43	53	296
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO			
-AVANZO.....	43	53	296

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

Accertati in 22.716 mgl. riguardano:

- per 379 mgl. il contributo ordinario dello 0,50 per cento, dovuto a decorrere da maggio 2002 ed a carico dell'ETI S.p.a., calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei dirigenti;

- per 22.337 mgl. il contributo straordinario a copertura degli assegni straordinari a sostegno del reddito, dei bonus e della contribuzione correlata dovuta all'INPDAP.

Nell'allegato n°1 viene riportata analiticamente la suddivisione dei contributi.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

Determinati in 24 mgl., rappresentano la remunerazione delle disponibilità finanziarie del Fondo, utilizzate dall'Inps prevalentemente in anticipazioni alle gestioni deficitarie, remunerate al tasso del 2,93% come stabilito dal Vice Commissario con deliberazione n.1827 del 30 giugno 2004.

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Quantificate in 16.717 mgl. riguardano:

- per 12.411 mgl. l'onere per gli assegni straordinari a sostegno del reddito erogati nell'anno;
- per 4.306 mgl l'importo relativo ai bonus di ingresso nel Fondo.

Il numero dei beneficiari dell'assegno straordinario nel corso dell'anno è stato complessivamente di 989 unità.

TRASFERIMENTI PASSIVI

Ammontano complessivamente a 5.622 mgl. e sono costituiti quasi esclusivamente dal trasferimento all'INPDAP della contribuzione

correlata, a copertura dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario. La voce è completata dalle contribuzioni da devolvere agli Istituti di Patronato, in applicazione della Legge n° 152/2001, ed all'Istituto Italiano di Medicina sociale ai sensi degli art. 5 e 12 della Legge n° 66/1961.

.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

Calcolate in 256 mgl., rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto attribuite alla Gestione in base ai criteri fissati dall'art. 31 del Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

Nel prospetto che segue sono esposti, per grandi aggregati, le varie componenti delle spese di amministrazione.

A G G R E G A T I	2 0 0 3
	In migliaia di euro
SPESE PER IL PERSONALE	184
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI (dirette):	10
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.....	5
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO, PULIZIA, VIGILANZA.FITTO LOCALI. MANUT/NE E ADATTAMENTO STABILI	12
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (comprese quote ammortamento)	1
ALTRE SPESE..	44
T O T A L E.....	256

RISULTATO DI ESERCIZIO

Per effetto delle movimentazioni contabili esaminate, l'esercizio 2003 presenta un avanzo economico di 296 mgl. che, trattandosi del primo anno di attività del Fondo, costituisce anche l'avanzo patrimoniale al termine dell'esercizio.

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA
CONTABILITA' E BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

RENDICONTO

**FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE GIA' DIPENDENTE
DALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003**

ATTIVITA'		CONSISTENZA	CONSISTENZA	VARIAZIONI
		AL 1° GENNAIO	AL 31 DICEMBRE	
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS	0	8.134.930	8.134.930
2	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI	0	12.400	12.400
3	RATEI ATTIVI	0	31.000	31.000
TOTALE DELLE ATTIVITA'		0	8.178.330	8.178.330

PASSIVITA'		CONSISTENZA AL 1° GENNAIO	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	VARIAZIONI
1	RESIDUI PASSIVI	0	2.794.013	2.794.013
	Debiti per contribuzioni:			
	- verso istituti di patronato	0	786	786
	-verso inpdap per contribuzione correlata	0	2.661.061	2.661.061
	Debiti per assegni straordinari	0	132.166	132.166
2	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	0	5.087.844	5.087.844
	-risconto passivo per prestazioni			
	TOTALE PASSIVITA'	0	7.881.857	7.881.857
3	AVANZO PATRIMONIALE	0	296.473	296.473
	TOTALE A PAREGGIO	0	8.178.330	8.178.330

I SINDACI

GIULIANO CAZZOLA

GIOVANNI COSSIGA - LUDOVICO ANSELMI

DANIELA CARLA' - CARLO CONTE

MICHELE PISANELLO - TEODOSIO ZEULI

IL VICE COMMISSARIO

Giancarlo Filocamo

**FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE GIA' DIPENDENTE
DALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
ENTRATE E USCITE DELL'ESECIZIO 2003**

	ENTRATE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003
		1 nota di variazione	aggiornato	
1 CONTRIBUTI:		26.399.115	28.341.569	27.773.306
Contributo ordinario dello 0,50% a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori; [allegato n.1]		273.925	268.179	347.810
Contributo straordinario:				
-per copertura assegni straordinari a sostegno del reddito e bonus		20.130.208	21.638.958	21.804.414
-per copertura contribuzione correlata dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario		5.994.982	6.434.432	5.621.082
2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI				
-Proventi per divieto di cumulo tra assegni e redditi da lavoro		0	0	93.531
3 POSTE CORRETTIVE DELLE USCITE				
-Recuperi e riaccrediti di prestazioni		0	0	56.863
componenti finanziarie di parte corrente.....		26.399.115	28.341.569	27.923.700
4 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		0	72	24.194
5 CANONE D'USO NETTO IMMOBILI STRUMENTALI		0	670	665
6 ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI				
-per contributi ordinari.		32.808	31.763	31.000
componenti economiche.....		32.808	32.505	55.859
TOTALE DELLE ENTRATE		26.431.923	28.374.074	27.979.559
TOTALE A PAREGGIO		26.431.923	28.374.074	27.979.559

U S C I T E		PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003
		1 nota di variazione	aggiornato	
1 PRESTAZIONI		20.130.208	21.638.958	16.716.570
-assegno straordinario a sostegno del reddito		13.056.444	14.055.194	12.410.906
Bonus d'ingresso		3.873.678	4.383.678	4.305.664
Bonus d'uscita		3.200.086	3.200.086	0
2 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI		5.994.982	6.435.042	5.621.873
-all' Inpdap, per contribuzione correlata		5.994.982	6.434.432	5.621.082
-agli istituti di patronato e assistenza sociale		0	606	786
-all'istituto di medicina sociale		0	4	5
	componenti finanziarie di parte corrente.....	26.125.190	28.074.000	22.338.443
3 SPESE DI AMMINISTRAZIONE		264.000	246.328	256.155
4 ONERI TRIBUTARI		0	564	644
5 ATTRIBUZIONE RISCOLO PASSIVO FINALE		0	0	5.087.844
	componenti economiche.....	264.000	246.892	5.344.643
	TOTALE DELLE USCITE	26.389.190	28.320.892	27.683.086
6 AVANZO DELL'ESERCIZIO		42.733	53.182	296.473
	TOTALE A PAREGGIO	26.431.923	28.374.074	27.979.559

ALLEGATI

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003			
	1 nota variazione (dato economico)	Aggiornato (dato economico)	ACCERTATI nel 2003 (1)	più: rateo al '31 dicembre 2003 (2)	meno risconto al 31.12.2003 (3)	Totale (dato economico) (1+2-3) (4)
Contributi ordinari						
- Contributo dello 0,50%	306.733	299.942	347.810,00	31.000,00		378.810,00
Contributi straordinari:						
-per copertura assegni straordinari a sostegno del reddito	13.056.444	14.055.194	13.741.644,14		1.330.738,06	12.410.906,08
-per la copertura correlata dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario	5.994.982	6.434.432	5.621.082,39			5.621.082,39
-per copertura bonus d'ingresso	3.873.678	4.383.678	4.547.937,02		242.273,33	4.305.663,69
-per copertura bonus d'uscita	3.200.086	3.200.086	3.514.832,22		3.514.832,22	0,00
TOTALE	26.525.404	28.466.813	27.773.305,77	31.000,00	5.087.843,61	22.716.462,16

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

DECRETO 18 febbraio 2002, n. 88.

Regolamento recante l'istituzione del Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n° 400 ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica norma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani che all'articolo 4, comma 6, dispone che al personale dichiarato in esubero dal suddetto ente si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, secondo i criteri del succitato articolo 2,

comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il contratto collettivo del 24 gennaio 2001 con cui, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni di legge e secondo le intese intervenute con verbali di accordo del 19 aprile 2000, 18 maggio 2000 e 3 agosto 2000, è stato convenuto di istituire presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a., o ad altra società ad essa derivante»;

Sentite, nella riunione del 16 febbraio 2001 le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del Citato contratto collettivo del 24 gennaio 2001 ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 25 ottobre 2001,

ADOPTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Costituzione del Fondo

1 . É istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a. o ad altra società da essa derivante».

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477

Art. 2.

Finalità del Fondo

1 . Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che realizzino politiche

attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, già appartenenti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccati e poi trasferiti all'ETI S.p.a. o ad altra società da essa derivante, così come previsto dal succitato decreto legislativo n. 283/1998, e che risultino in esubero nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività di lavoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da dieci esperti, designati pariteticamente dall'ETI S.p.a. e da ciascuna delle organizzazioni sindacali nazionali, con le quali è stata convenuta l'istituzione del Fondo, individuati in ragione della loro specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Mini-stro del lavoro e delle politiche sociali, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.

2. Il presidente è eletto dal comitato stesso tra i propri componenti.

3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del comitato durano in carica due anni e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Scaduto tale periodo, essi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Le funzioni di componente del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche sindacali nelle segreterie federali o confederali.

Art. 4.

Compiti del comitato amministratore del Fondo

I. Il comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberate sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti di cui all'articolo 5;

c) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

d) deliberare, in caso di mancata utilizzazione totale o parziale delle risorse derivanti dalla contribuzione prevista dall'articolo 6, l'utilizzo delle residue risorse disponibili per l'anno successivo, riducendo proporzionalmente per lo stesso anno l'apporto dell'Ente;

e) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sulla erogazione dei trattamenti, nonché, sull'andamento della gestione;

f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;

h) deliberare la revoca, totale o parziale, degli assegni straordinari nei casi di cumulo dei redditi di cui all'articolo 10.

Art. 5.

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n 662/1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazioni all'esodo. Oltre a tale assegno, il Fondo provvede all'erogazione di un *bonus* di ingresso al

Fondo e di un *bonus* da corrispondersi all'atto della maturazione del trattamento pensionistico. Qualora l'erogazione avvenga in unica soluzione, su richiesta del lavoratore al fine di intraprendere attività autonoma o cooperativistica, l'assegno straordinario é pari ad un importo corrispondente al 70 per cento dell'importo mensile lordo che percepirebbe al momento della concessione, moltiplicato per il numero dei mesi ai quali avrebbe diritto al momento di detta erogazione e per i quali non verrà versata alcuna contribuzione. in quanto non spettante; in tale ipotesi resta escluso il *bonus* da erogarsi all'atto della maturazione del trattamento pensionistico.

2. All'intervento sopra definito verranno ammessi, entro il 31 luglio 2007, i soggetti di cui all'articolo 2, i quali siano stati dichiarati in esubero nell'ambito del programma di riorganizzazione e ristrutturazione dell'ETI S.P.A. in osservanza del decreto legislativo n. 283/98.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di ottantaquattro mesi dalla data fissata in sede di ammissione al trattamento, e comunque sino e non oltre la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di ottantaquattro mesi, o inferiore a ottantaquattro mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione.

5. Il Fondo provvederà a versare, altresì, la contribuzione dovuta di cui al precedente comma 1, alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6.

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, l'ETI S.p.a. provvederà all'erogazione di:

a) un contributo ordinario dello 0,5 per cento calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

b) un contributo straordinario, determinato dal comitato amministratore, relativamente ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, il cui ammontare è determinato

in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Detto contributo sarà versato in rate trimestrali anticipate, la prima delle quali decorrente dal primo mese successivo all'emanazione del regolamento.

2. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,5 per cento é sospeso, su deliberazione del comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, lettera c).

3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

4. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste, sono devolute alle forme di previdenza in essere presso l'ETI S.p.a. in conto contribuzione ordinaria.

5. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono essere portate a termine entro e non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

6. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 5, la stessa é assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del Fondo cessa la sua funzione il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, subordinato

all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché degli accordi citati in premessa, comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso.

2. L'accesso alle prestazioni del Fondo comporterà, per i lavoratori interessati, la tacita rinuncia a chiedere la riammissione in servizio all'ETI S.p.a., alle eventuali società da esso derivanti, o nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283/98.

Art. 8.

Individuazione dei lavoratori in esubero

1. I criteri di individuazione dei lavoratori in esubero o eccedentari tengono conto delle effettive esigenze di personale manifestate dall'ETI S.p.a. alle organizzazioni sindacali nazionali con le quali è stata convenuta l'istituzione del Fondo, nel corso della procedura preliminare alla costituzione del Fondo stesso e definite con gli accordi del 19 aprile 2000, del 18 maggio 2000 e del 3 agosto 2000.

Art. 9.

Prestazioni: criteri e misure

1. Per i lavoratori ammessi a fruire delle prestazioni del Fondo di cui all'articolo 5 si provvederà ad erogare:

a) l'importo dell'assegno rateale che sarà pari all'80 per cento del trattamento economico goduto dal soggetto all'atto della maturazione del diritto d'accesso al Fondo e sarà calcolato esclusivamente con riferimento alle seguenti voci: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità (tutte calcolate per tredici mensilità), nonché indennità aziendale (calcolata per dodici mensilità). Detti importi sono lordi e verranno erogati al netto delle ritenute di legge;

b) un *bonus* di ingresso al Fondo, pari al 10 per cento del trattamento economico che complessivamente verrà percepito dal soggetto in applicazione di quanto previsto nel precedente punto a) e rapportato all'intero periodo di permanenza nel Fondo stesso;

c) un *bonus* ulteriore, da corrispondersi al momento della

maturazione del requisito pensionistico, pari alla differenza tra quanto indicato nella tabella a) dell'accordo del 3 agosto 2000 e quanto corrisposto in attuazione del precedente punto b).

2. L'importo dell'assegno straordinario come sopra determinato, erogato sia in forma rateale sia in unica soluzione, è comprensivo dell'indennità sostitutiva del preavviso.

3. Nell'ipotesi in cui i rapporti di lavoro degli aventi diritto al Fondo siano in futuro disciplinati da altra contrattazione collettiva in attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 283/98, l'ammontare delle voci retributive utili per la quantificazione dell'assegno sarà convenzionalmente considerato con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del «Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo» e sue successive evoluzioni, ovvero dai contratti delle società di provenienza.

4. Il periodo di tempo durante il quale dovessero essere sospesi l'assegno ed il versamento della contribuzione si computa ai fini della determinazione del periodo massimo di intervento del Fondo, previsto dall'articolo 5, comma 3.

5. La contribuzione correlata è versata da parte del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo, alla gestione pensionistica obbligatoria, secondo la normativa vigente.

6. La contribuzione correlata verrà versata con riferimento ad un imponibile previdenziale pari al totale degli elementi retributivi considerati per l'individuazione del trattamento economico di sostegno, integrati dalla media individuale delle indennità accessorie percepite negli ultimi sei mesi, in costanza di prestazione, escluso il corrispettivo relativo al fondo produttività collettiva.

7. Il versamento della contribuzione dovuta alla gestione pensionistica obbligatoria per gli assegni di sostegno del reddito è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia per tutto il periodo di permanenza nel Fondo. La contribuzione correlata, per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati, è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

Art. 10.

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1 . Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile percepita dall'interessato, ragguagliata ad anno, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

2. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

3. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente o autonomo, con corrispondente riduzione dei versamenti dovuti.

4. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ETI S.p.a. e al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro o dell'attività, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

5. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 4, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996.

Art. 11.

Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'organizzazione sindacale di appartenenza sarà salvaguardato, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con la sottoscrizione di apposita clausola, inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni del Fondo.

Art. 12.
Scadenza

1. Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a. o ad altra società da essa derivante», in osservanza del decreto legislativo n. 283/98, ha durata fino al 31 luglio 2014, con accesso alle prestazioni entro e non oltre il 31 luglio 2007, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 5 e 6.

Art. 13.
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del regolamento quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 febbraio 2002

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

il Ministro dell'economia e delle finanze

TREMONTI

visto, il Guardasigilli: CASTELLI